



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 514/17/CONS**

**ORDINE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' ULTIMA S.R.L.  
(ESERCENTE L'EMITTENTE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE "ULTIMA  
TV") PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 6, COMMA 10, DEL CODICE DI  
AUTOREGOLAMENTAZIONE DI CUI ALL'ART. 11-QUATER  
DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28, E DELL'ART. 7,  
COMMA 11, DELLA DELIBERA N. 356/17/CONS**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 19 dicembre 2017;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *"Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *"Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali"*;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni dell'8 aprile 2004, recante il Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali ai sensi dell'art. 11-*quater*, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 445 del 1 settembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana n. 39 del 20 settembre 2017, con il quale sono stati convocati per il giorno 5 novembre 2017 i comizi per l'elezione diretta del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana;

VISTA la delibera n. 356/17/CONS, del 29 settembre 2017, recante *"Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relativa alla campagna per le elezioni del Presidente e dell'Assemblea della Regione Siciliana indette per il giorno 5 novembre 2017"*;

VISTA nota dell'8 novembre 2017 (prot. n. 78740) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Sicilia ha trasmesso la delibera n. 15 del 7 novembre 2017 relativa al procedimento avviato nei confronti dell'emittente *"Ultima TV"* a



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

seguito della nota del 31 ottobre 2017 con cui l'Ispettorato territoriale Sicilia del Ministero dello sviluppo economico ha segnalato la violazione dell'art. 7, comma 11, della delibera n. 356/17/CONS in relazione alla messa in onda, in data 26 ottobre 2017, "di n. 2 messaggi autogestiti a pagamento senza la prescritta indicazione del committente". In particolare il Comitato ha disposto «di trasmettere all'Autorità [...] gli atti relativi all'emittente televisiva "Ultima TV"»;

VISTA la successiva nota del 6 dicembre 2017 (prot. n. 85804) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Sicilia, a seguito della richiesta (nota n. 79296 del 9 novembre 2017) con cui l'Autorità ha invitato il Comitato medesimo a formulare una motivata proposta in merito alla fattispecie oggetto di contestazione, ha trasmesso la delibera n. 16 del 5 dicembre 2017 recante la proposta di "applicare la sanzione minima";

ESAMINATA la documentazione istruttoria trasmessa dal Comitato competente, e in particolare, la nota con la quale il legale rappresentante della società Ultima S.r.l. ha riscontrato la richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato, osservando in sintesi quanto segue:

- *"dalle verifiche effettuate si riscontra che il MAP delle ore 14.24.16 del giorno 26/10/2017 è effettivamente mancante della prescritta dicitura indicante il committente. Altresì si riscontra che il MAP delle ore 20.13.17 dello stesso giorno, e tra l'altro riferito allo stesso soggetto politico, contiene invece la prescritta dicitura sul committente";*
- *"la mancanza, in uno solo dei MAP segnalati della prescritta dicitura indicante il committente è da attribuirsi probabilmente ad un problema tecnico non riconducibile ad alcuna volontà dell'emittente. Prova ne sia che lo stesso MAP delle ore 20.13.17 riporta correttamente la dicitura";*

PRESA VISIONE della nota del 31 ottobre 2017, allegata alla documentazione istruttoria, redatta dall'Ispettorato territoriale Sicilia del Ministero dello sviluppo economico relativa all'accertamento effettuato sulla "programmazione messa in onda dalle ore 00.00 alle ore 24.00 del giorno 26.10.2017" da cui risulta che sui messaggi autogestiti a pagamento andati in onda alle ore 14.24.16 e 20.43.17 manca l'indicazione del nome del committente;

PRESA VISIONE della registrazione dei messaggi autogestiti a pagamento oggetto di accertamento, trasmessi dall'emittente "Ultima TV" il giorno 26 ottobre 2017;

CONSIDERATO che l'art. 6, comma 10, del Codice di autoregolamentazione di cui all'art. 11-*quater* della legge n. 28/2000 stabilisce, con riferimento alle emittenti televisive locali che nel periodo elettorale trasmettono messaggi autogestiti a pagamento, che tali messaggi devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

la dicitura “*messaggio elettorale a pagamento*” e l’indicazione del soggetto politico committente;

CONSIDERATO che l’art. 7 della delibera n. 356/17/CONS, nel prevedere che, nel periodo della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, stabilisce che “*Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: Messaggio elettorale a pagamento, con l’indicazione del soggetto politico committente*”;

RILEVATO che i messaggi autogestiti a pagamento trasmessi in data 26 ottobre 2017, alle ore 14.24.16 e 20.43.17, dall’emittente “*Ultima TV*” non recano l’indicazione del soggetto politico committente;

RILEVATO, pertanto, che i due messaggi oggetto di accertamento risultano in contrasto con il dettato degli artt. 6, comma 10, del Codice di autoregolamentazione e 7, comma 11, della delibera n. 356/17/CONS in quanto privi della prescritta indicazione del soggetto politico committente;

RITENUTO di aderire alla proposta di applicazione della sanzione formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni della Sicilia;

RITENUTA l’applicabilità, al caso di specie, anche a chiusura delle operazioni di voto per le elezioni regionali del 5 novembre 2017, dell’art. 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il quale prevede che “*l’Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l’indicazione della violazione commessa*”;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

### **ORDINA**

alla società Ultima S.r.l., esercente l’emittente televisiva in ambito locale “*Ultima TV*”, di trasmettere entro tre giorni dalla notifica del presente atto, un messaggio recante l’indicazione dell’avvenuta violazione dell’art. 6, comma 10, del Codice di autoregolamentazione di cui all’art. 11-*quater* della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dell’art. 7, comma 11, della delibera n. 356/17/CONS con riferimento ai messaggi autogestiti a pagamento andati in onda il giorno 26 ottobre 2017, alle ore 14.24.16 e 20.43.17. Al messaggio dovrà essere dato un risalto non inferiore per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, ai messaggi oggetto della violazione accertata.

Dell’avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all’Autorità al seguente indirizzo: “*Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro Direzionale - Isola B5 - Torre*”



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*Francesco - 80143 Napoli*”, o via fax al numero 081-7507877, o all’indirizzo di posta elettronica certificata [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 11-*quinquies*, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell’art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, *lett. b)*, e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

La presente delibera è notificata alla società Ultima S.r.l., al Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Siciliana e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Napoli, 19 dicembre 2017

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Riccardo Capecchi